

STATUTO

della

"Fondazione per l'Arte Teatrale"

in breve

"P.L.A.TEA."

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione per l'Arte Teatrale", con sede legale in Roma, Via di Villa Patri-  
zi numero 10.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "P.L.A.TEA."

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Ita-  
lia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumen-  
tale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di pro-  
mozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete  
di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fon-  
dazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della  
Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere  
di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collega-  
te.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire  
utili.

Articolo 2

## Scopi

La Fondazione ha come scopo la formazione, la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla cultura teatrale anche tramite lo sviluppo di forme di interdisciplinarietà di linguaggio e produttive.

A questo scopo la Fondazione promuove stabilmente rapporti di studio e di collaborazione con altri organismi pubblici e privati operanti nell'ambito della ricerca, della formazione e della produzione dello spettacolo operanti in ambito nazionale e internazionale.

La Fondazione si pone quale organismo di rappresentanza istituzionale dei Teatri Nazionali e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale, presso gli organi di governo, le pubbliche Amministrazioni, gli Enti locali nonché presso le Associazioni Sindacali di datori di lavoro ed i prestatori d'opera per tutelare gli interessi singoli e collettivi degli associati in ambito sociale, culturale ed economico. La Fondazione stipula o concorre a stipulare contratti collettivi di lavoro e accordi di carattere internazionale, nazionale e locale che interessino le attività rappresentate.

In ogni caso la Fondazione non rappresenterà i singoli Soci presso le amministrazioni pubbliche in procedure finalizzate all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni concesse dallo Stato e dalle amministrazioni locali.

La Fondazione non rappresenterà i, né in ogni caso svolgerà

funzioni di coordinamento dei, Soci nell'ambito di gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi inerenti alle attività istituzionali dei singoli Soci.

La Fondazione studia, elabora e promuove linee programmatiche relative ad aspetti legislativi, economici, organizzativi e sociali a tutela e sviluppo delle attività rappresentate e delle finalità interdisciplinari statutariamente affermati.

Nel perseguimento dei propri scopi statutari, la Fondazione individua, come non esclusivi ma prioritari interlocutori, istituzioni quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Commercio Internazionale, il Dipartimento del Consiglio dei Ministri per gli Affari Regionali e Autonomie Locali, l'Associazione italiana delle Province, l'Associazione Nazionale Comuni italiani, le Imprese pubbliche e private e le Associazioni di categoria dell'editoria, stampa e audio visuale.

La Fondazione promuove rapporti di collaborazione puramente formativa, ideativa, promozionale e produttiva con associazioni paritetiche operanti in altri Paesi dell'area europea ed extraeuropea.

La Fondazione non disporrà di alcun potere di controllo sulla produzione e programmazione teatrale di ciascun Socio, né potrà vincolarla.

La Fondazione non potrà in ogni caso determinare le decisioni di ciascun Socio in ordine alle iniziative artistiche, culturali, formative da esso autonomamente promosse nell'ambito della propria attività.

### Articolo 3

#### Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che

svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al  
perseguimento degli scopi statutari;

e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la  
promozione di altre realtà/strutture funzionali alle finalità  
ed alle attività della Fondazione;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al  
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo  
2 del presente statuto;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di  
attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento  
dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche  
con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle  
leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere, in ogni caso in  
misura non prevalente rispetto alle attività istituzionali;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al  
perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Articolo 4

##### Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fonda-  
zione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale  
in materia.

#### Articolo 5

##### Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con tale imputazione dai Soci Fondatori, o dai Soci Ordinari o dai Soci Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili, denaro o altre utilità che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e che siano imputate a patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Comitato Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

#### Articolo 6

##### Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione ovvero al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari, dai Soci Partecipanti o da soggetti

terzi;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Articolo 7

##### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Comitato Direttivo approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dall'Ufficio di Presidenza.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, oltre i principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È sancita la intrasmissibilità delle quote associative e la

loro non rivalutabilità.

#### Articolo 8

##### Soci della Fondazione

I Soci della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Partecipanti.

#### Articolo 9

##### Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in data 29 gennaio 2008 nonché coloro che hanno aderito alla Fondazione nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo: Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano, Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Associazione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova, Fondazione Ente Autonomo Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa, Associazione Teatro di Roma, Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Associazione Centro Teatrale Bresciano-Ente Morale, Associazione Teatro Stabile Sloveno, Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria, Fondazione Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Le città del Teatro, Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo, Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Associazione Teatro Stabile Mercadante di

Napoli.

Eventuali modifiche nella denominazione dei Teatri Fondatori non comporteranno la necessità di modificare il presente Statuto.

La qualifica di Socio Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo alla Fondazione, stabilito ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, è stato regolarmente versato. La mancata contribuzione comporta unicamente la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata contribuzione persista.

#### Articolo 10

##### Soci Ordinari

Possono divenire Soci Ordinari, sulla base di richiesta inoltrata al Presidente della Fondazione, gli enti che assumeranno, ai sensi di legge, la qualifica di Teatro Nazionale o Teatro di Rilevante Interesse Culturale finché tale qualificazione perduri.

La qualifica di Socio Ordinario dura per tutto il periodo per il quale il contributo alla Fondazione, stabilito ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, è stato regolarmente versato.

#### Articolo 11

##### Soci Partecipanti

Sono Soci Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi anche annuali in denaro, beni o servizi con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Generale.

La qualifica di Socio Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Il Comitato Direttivo può suddividere i Soci Partecipanti per categorie di contribuzione alla Fondazione.

## Articolo 12

### Esclusione e recesso

Il Comitato Direttivo decide, con deliberazione adottata a maggioranza, l'esclusione dei Soci Ordinari e dei Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Ordinari e i Soci Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Comitato Direttivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### Articolo 13

##### Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente, due Vicepresidenti ed Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Articolo 14

##### Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da un numero variabile di membri. La composizione sarà la seguente:

a) un rappresentante nominato da ciascun Socio Fondatore;

b) un rappresentante nominato da ciascun Socio Ordinario;

c) un numero variabile di rappresentanti di altre istituzioni che aderiscono alla Fondazione e personalità esterne riconosciute di prestigio per la Fondazione, nominati dai membri sub lettere a) e b), su proposta di almeno tre Soci Fondatori e/o Soci Ordinari;

d) i membri del Comitato Direttivo della Fondazione, di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 15.

I membri del Consiglio Generale restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio Generale è luogo istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

Al Consiglio Generale vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto e approva il programma pluriennale delle attività.

Il Consiglio Generale formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Consiglio Generale vengono altresì illustrati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo approvati, con indicazione analitica dell'impiego

delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

In particolare, il Consiglio Generale:

- stabilisce, su proposta del Comitato Direttivo, la misura dell'apporto annuale da parte di ciascun Socio alla Fondazione per garantirne l'attività e la gestione;
- delibera, su proposta del Comitato Direttivo, in merito ad eventuali modifiche statutarie;
- delibera, su indicazione del Comitato Direttivo, in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente espresso dai Soci Fondatori ovvero, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti, la riunione viene aggiornata.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Generale.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Generale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riu-

nione.

## Articolo 15

### Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da:

- a) i Direttori pro tempore dei Teatri Soci Fondatori;
- b) i Direttori pro tempore dei Teatri Soci Ordinari;
- c) fino ad un numero massimo di altri cinque membri nominati dai membri sub lettera a) e b) tra soggetti non rappresentanti Teatri Nazionali o Teatri di Rilevante Interesse Culturale.

I membri del Comitato Direttivo sub c) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

La veste di membro del Consiglio Generale è compatibile con quella di membro del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Comitato Direttivo provvede a:

- definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, individuare ed approvare i programmi di attività;
- ammettere i Soci Ordinari, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, verificati i presupposti

statutari per l'acquisizione della qualifica, nonché il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Consiglio Generale ai sensi del presente statuto;

- ammettere i Soci Partecipanti, verificati i presupposti statutari per l'acquisizione della qualifica, nonché il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal Consiglio Generale ai sensi del presente statuto;

- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;

- nominare e revocare il Presidente ed i Vicepresidenti della Fondazione, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;

- nominare e revocare i membri dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;

- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

- proporre al Consiglio Generale eventuali modifiche statutarie, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto;

- sottoporre al Consiglio Generale l'attivazione della procedura per la proposta all'Autorità competente in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

- approvare regolamenti interni disciplinanti le modalità di determinazione delle quote di contribuzione e le modalità di attribuzione di deleghe per la partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo.

I membri del Comitato Direttivo sub lettera c) non hanno

diritto di voto in merito alla nomina e revoca del Presidente e dei Vicepresidenti, nonché in merito alla approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente almeno sei volte all'anno.

La mancata partecipazione a tre riunioni del Comitato comporta in capo al soggetto assente la sospensione per un mandato del diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina del Presidente e dei Vicepresidenti.

Per la convocazione, che deve avvenire a cura del Presidente, non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente espresso dai Soci Fondatori ovvero, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e di entrambi i Vicepresidenti, la riunione viene aggiornata.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito

verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Comitato.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### Articolo 16

Presidente, Vicepresidenti ed Ufficio di Presidenza

Il Presidente ed i Vicepresidenti della Fondazione sono nominati dal Comitato Direttivo al proprio interno tra i membri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 15, e presiedono sia il Consiglio Generale sia il Comitato Direttivo. Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo tra i Direttori pro-tempore dei Teatri Fondatori.

Qualora alla presidenza sia chiamato un esponente di Teatro Nazionale, le vicepresidenze spetteranno ad un esponente di Teatro di Rilevante Interesse Culturale Socio Fondatore e ad un esponente di Teatro di Rilevante Interesse Culturale Socio Ordinario. Qualora alla presidenza sia chiamato esponente di Teatro di Rilevante Interesse Culturale, le vicepresidenze

spetteranno ad un esponente di Teatro Nazionale Socio Fondatore e ad un esponente di Teatro di Rilevante Interesse Culturale Socio Ordinario.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente espresso dai Soci Fondatori.

L'Ufficio di Presidenza è composto da sei membri e precisamente:

- dal Presidente;
- dai Vicepresidenti;
- da tre membri, scelti tra i componenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15, di cui almeno uno in rappresentanza dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale espressi dai Soci Ordinari.

L'Ufficio di Presidenza cura l'attuazione dei programmi della Fondazione, approvati dal Comitato Direttivo, ed individua le linee di attività della Fondazione da presentare al Comitato Direttivo per l'approvazione.

In particolare provvede a:

- individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività;
- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare al Comitato Direttivo per l'approvazione;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Comitato Direttivo per l'approvazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal Comitato Direttivo con propria deliberazione, depositata nei modi di legge.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono convocate e presiedute con le medesime modalità previste per le riunioni del Comitato Direttivo, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica tre esercizi, scadono all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.

## Articolo 17

### Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Comitato Direttivo di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio, consuntivo e preventivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

## Articolo 18

### Scioglimento

In caso di proposta alla competente Autorità per scioglimento della Fondazione ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, su indicazione del Comitato Direttivo, che nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti, sentito l'organismo di con-

trollo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### Articolo 19

##### Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

#### Articolo 20

##### Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione attualmente in carica potranno continuare ad operare nel numero anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto.

Il mandato del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, eletti il 4 giugno 2015, si uniforma, per quanto concerne la durata, alla previsione di cui all'articolo 16, e pertanto scadranno all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2017.

L'Ufficio di Presidenza potrà essere integrato attraverso la nomina di un Vicepresidente esponente di teatro Socio Ordinario nel rispetto di quanto previsto all'art. 16.

F.to Filippo Fonsatti

" Luca Tucci notaio